



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

provincia di Vicenza

via Matteotti, 49 – c.a.p. 36026 – p.I.V.A. 00248950248
tel. 0444 898033 – 0444 799091 – fax 0444 898783 – e-mail: comune@pojanamaggiore.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

anni 2006-2009

Art. 1 - Validità e durata.

- 1) Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune di Pojana Maggiore, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale utilizzato a tempo parziale e il personale trasferito all'Unione Comuni del Basso Vicentino.
- 2) Ha valenza quadriennale (1.1.2006 - 31.12.2009), salva diversa indicazione negli articoli che seguono e, per quanto attiene all'utilizzo delle risorse, è oggetto di verifica annuale.
- 3) Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in essa contenuta e conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione definitiva di un successivo contratto decentrato integrativo.
- 4) Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza medesima. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non vengono sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo e purché non siano incompatibili con eventuali norme contrattuali sopravvenute.

Art. 2 - Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie.

- 1) Le risorse destinate alle politiche delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale e oggetto di confronto con le RSU e le OO.SS.. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
- 2) Per l'anno 2008 la quantificazione del fondo nelle sue componenti viene analiticamente riportato nell'allegato 1 al presente contratto, mentre la destinazione delle risorse finanziarie ai diversi istituti del trattamento accessorio disciplinati dal C.C.N.L. e dal presente Contratto collettivo decentrato integrativo è indicata nell'allegato 2 al presente contratto.

Art. 3 - Criteri per l'incentivazione della produttività e per il miglioramento dei servizi.

- 1) Le parti convengono che la gestione degli incentivi sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali:
 - a. corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
 - b. corresponsione degli incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
 - c. alla distribuzione degli incentivi avranno accesso i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato la soglia di partecipazione di almeno 8 mesi;
 - d. ai dipendenti a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno gli incentivi verranno corrisposti in misura intera;
 - e. in caso di valutazione individuale inferiore a 21 punti su 35, secondo il sistema di valutazione, non si darà luogo ad alcuna erogazione di compensi,
 - f. l'erogazione degli incentivi, in un'unica soluzione annuale, sarà effettuata nel mese successivo alla conclusione dell'iter della procedura di valutazione.

- 2) Vengono confermati i criteri per la metodologia di valutazione permanente del personale. Eventuali modifiche che si rendessero opportune alla metodologia di valutazione in essere saranno comunque oggetto di apposita concertazione con le rappresentanze sindacali.
- 3) Con l'integrazione ai sensi dell'art.15, comma 5, delle risorse del fondo nella parte variabile nella misura di € 4.410,00 vengono finanziati i processi di riorganizzazione avviati e finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, nelle iniziative di miglioramento ed ampliamento dei servizi all'utenza e alla collettività, senza aumento della dotazione organica. Ai fini del computo dell'incremento verranno considerati i servizi attivati nel 2008 ed i progetti di particolare rilevanza esterna, ovvero:
 - a. attivazione dei nuovi servizi relativi al sistema bibliotecario;
 - b. supporto operativo allo svolgimento di manifestazioni varie nel territorio comunale;
 - c. implementazione procedure informatiche connesse all'avvio del SIT;
 - d. riorganizzazione archivi cartacei;

Art. 4 - Criteri per le progressioni orizzontali.

- 1) Prioritariamente verrà sottoposto a valutazione ai fini dell'attribuzione delle progressioni orizzontali tutto il personale transitato all'Unione dei Comuni del Basso Vicentino al fine di non penalizzare le rispettive situazioni giuridiche connesse appunto al passaggio ad altro Ente;
- 2) Verranno, di seguito, posti in valutazione tutti i dipendenti con categoria B e D in possesso dell'anzianità minima nel livello economico in godimento previsto dal vigente C.C.N.L.;
- 3) Infine, verranno annessi alla valutazione ai fini della progressione economica orizzontale, esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, i dipendenti inquadrati nella categoria C, nei limiti economici del fondo, dando la precedenza al personale della stessa categoria con maggiore anzianità di servizio nel medesimo livello e ciò è motivato dal fatto che la predetta categoria era stata agevolata, nella progressione economica orizzontale con il precedente accordo decentrato integrativo 2004/2005;
- 4) Saranno ammessi alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. un'anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza pari almeno a 2 anni;
 - b. una valutazione delle prestazioni individuali significativamente positiva nel periodo di riferimento ed in particolare pari o superiore a 24 punti su 35 per le categorie B e C ed a 12 punti su 18 per la categoria D, secondo le vigenti metodologie di valutazione;
 - c. l'assenza di sanzioni disciplinari nel periodo di riferimento della selezione;
 - d. mancanza di assenza dal servizio per più di 6 (sei) mesi anche non consecutivi, per malattia, aspettativa e astensione facoltativa non retribuita per maternità.Per l'anno 2008 le progressioni orizzontali saranno attuate per il personale dipendente ed anche trasferito all'Unione, con decorrenza dal 1.1.2008.
- 5) La graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali sarà determinata, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di ammissione, sulla base della media delle valutazioni individuali dell'ultimo triennio, compreso l'esercizio di riferimento. In caso di parità tra due o più candidati sarà preferito quello con maggiore anzianità nella posizione economica di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di servizio nella categoria o, ulteriormente, quello con maggiore anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

Art. 5 - Indennità di rischio

- 1) L'indennità di rischio, per gli importi stabiliti dalle norme contrattuali, viene attribuita al personale di categoria B e C impiegata nei servizi di trasporto scolastico, manutenzione impianti pubblica illuminazione, manutenzione strade e/o nei servizi che comportano in modo diretto l'uso di automezzi e/o autovetture dell'Ente (conduttore macchine operatrici complesse – messo comunale).
- 2) L'indennità di rischio, nell'importo mensile contrattualmente fissato, deve essere corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio, per cui dovrà essere proporzionalmente ridotta, qualora il lavoratore interessato risulti assente a qualsiasi titolo.
- 3) L'indennità di rischio compete a tutti i lavoratori, a tempo sia indeterminato (a tempo pieno e a tempo parziale) che determinato e viene indicata in € 30,00 mensili

Art. 6 - Indennità di chiamata

- 1) In relazione alla necessità di intervento, riferita ad eventi eccezionali, benché di carattere sporadico e comunque imprevedibile (forti nevicate, piogge eccezionali, TSO, ASO, passaporto mortuario, atti per morte violenta), al personale interessato è erogata una specifica indennità di disagio per chiamata non programmata in servizio da casa, fuori orario di servizio ovvero in giorno festivo o feriale non lavorativo, senza obbligo di reperibilità e di intervento, definita "indennità di chiamata", compensata con € 40,00 per ciascuna chiamata. La chiamata in questione, per rientrare nella fattispecie remunerata, deve comportare una presa di servizio entro due ore dalla chiamata stessa.

Art. 7 - Indennità per particolari responsabilità.

- 1) Le indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.4.1999, come modificato dal CCNL 22.1.2004, sono disciplinate come segue. Esse non sono, comunque, cumulabili tra loro, né possono essere cumulate con le indennità per particolari figure professionali di cui al successivo articolo.
- 2) L'indennità è attribuita al personale di categoria C, formalmente nominato responsabile dei procedimenti e incaricato della sostituzione del responsabile di servizio (incaricato di posizione organizzativa), in caso di una assenza o impedimento, ed è determinata in € 1.400,00 annui.
- 3) L'indennità è attribuita al personale di categorie B o C formalmente nominato responsabile dei procedimenti ed è determinata in € 1.000,00 annui.
- 4) L'indennità è, altresì, attribuita al personale di categoria B responsabile di squadra operai che sarà parametrata al periodo di servizio effettivamente prestato, ed è determinata in € 2.000,00 annui.

Art. 8 - Indennità per particolari figure professionali.

- 1) Al personale con qualifica formalmente attribuita di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi, nonché al personale addetto ai servizi archivistici informatici e al Responsabile C.E.D., è conferita un'indennità da attribuirsi annualmente secondo le previsioni del C.C.N.L., in relazione al personale di effettiva copertura della posizione.
- 2) Tale indennità è unica e non cumulabile con altra indennità per particolari figure professionali ovvero per particolari responsabilità di cui all'articolo precedente, né è attribuibile agli incaricati di posizione organizzativa.

Art. 9 - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

- 1) L'orario di lavoro dei dipendenti comunali viene articolato su cinque giorni settimanali, con tre giornate di sei ore più due giornate, con rientro pomeridiano, della durata

complessiva di nove ore. E' fatta eccezione per il personale dei servizi più sotto indicati, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche.

- 2) L'orario di lavoro per tutti i dipendenti, fatto eccezione per gli addetti al servizio di trasporto scolastico, al servizio di polizia municipale e biblioteca comunale, inizia alle ore 8.00, con una flessibilità anticipata a 15 minuti (7.45) e una flessibilità posticipata pari a 30 minuti (8.30). Nelle due giornate in cui è previsto il rientro, l'interruzione del lavoro per la consumazione del pasto avrà luogo tra le ore 13.00 e le ore 15.00. La pausa pranzo avrà una durata minima di 30 minuti e massima di 2 ore, comunque nel rispetto della fascia di compresenza sollecitando l'Amministrazione a voler attivare l'istituto del Buono Pasto con decorrenza e finanziamento dell'onere.
- 3) La fascia con obbligo di compresenza in servizio per tutti i dipendenti va dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per l'orario antimeridiano e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per l'orario pomeridiano. Ritardi o uscite anticipate nell'ambito delle fasce di compresenza devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio.
- 4) Il responsabile del personale valuta la possibilità di concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con particolari esigenze, adeguatamente documentate, (dipendenti in situazione di svantaggio personale e/o familiare, nonché dipendente con figli in età scolare...) ulteriori forme di flessibilità d'orario, per periodi limitati nel tempo e preventivamente definiti.
- 5) E' facoltà del responsabile del servizio individuare personale sottratto all'orario flessibile suindicato, in ragione delle mansioni strumentali e di supporto all'attività complessiva degli uffici con carattere di indispensabilità.
- 6) Tenuto conto che taluni servizi vengono esercitati in forma associata con l'Unione Comuni del Basso Vicentino sono da intendersi come particolari i seguenti servizi: Anagrafe, Biblioteca Comunale. Per detti servizi potranno essere adottate articolazioni dell'orario di servizio diverse da quella generale suindicato, ricorrendo anche alla programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. Detti orari e le loro eventuali variazioni saranno oggetto di preventiva informazione alla RSU e, su richiesta, di apposita concertazione.

Art. 10 - Servizi minimi essenziali.

- 1) Al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali tutelati, le parti individuano i servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti anche in occasione di sciopero, nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con il CCNL del 19 settembre 2002.
- 2) I servizi ritenuti essenziali fra quelli elencati nelle norme di garanzia del CCNL e il contingente di persone individuato a garantirli sono:

Servizi essenziali	Contingenti
Registrazioni di nascita e di morte	1 addetto
Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti	1 addetto
Servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge (tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese).	1 addetto

- 3) Il responsabile del servizio, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, individuerà a rotazione fra gli addetti, ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti, in servizio presso le aree interessate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando – cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, compatibilmente con i termini di comunicazione dell'indizione dello sciopero – i nominativi inclusi nei contingenti come sopra individuati, alla RSU e ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002.

Art. 11 - Pari opportunità

- 1) Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive per le pari opportunità:
 - a. Flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizioni del part-time.
 - b. Diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.

Art. 12 - Mobbing

- 1) È istituito, dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCDI, il comitato paritetico sul mobbing, composto da 6 membri, di cui 3 designati dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali e 3 dall'Amministrazione. Il Comitato avrà i compiti di cui all'art.8 del CCNL 22 gennaio 2004, con particolare riferimento alla definizione di un codice di condotta per la prevenzione del fenomeno del mobbing, da presentare entro sei mesi dall'insediamento.

**RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ
ANNO 2008**

PARTE STABILE:

ART. 14, COMMA 4 CCNL 01-04-1999

* Riduzione 3% del lavoro straordinario anno 1999 € 56,19

ART. 15, COMMA 1, LETT.A) CCNL 01-04-1999

* Lavoro straordinario prestato nell'anno 1992 (max 70 ore pro-capite)..... € 2.203,66

* Lavoro straordinario previsto nell'anno 1992 (max 25 ore pro-capite) € 3.729,81

* 1,45% del Monte salari anno 1990 di € 258.517,14 € 3.748,50

* Indennità di rischio € 867,65

* Rivalutazione del 6% delle voci precedenti pari a € 10.549,62..... € 632,98

* 0,40% del Monte salari anno 1993 di € 262.633,51..... € 1.050,53

* 0,25% del Monte salari anno 1995 (vincolato) di € 269.397,17..... € 673,49

* a detrarre le somme destinate nel 1998 per il lavoro straordinario € -1.873,11

ART. 15, COMMA 1, LETT. G) CCNL 01-04-1999

* Risorse destinate al LED fino al 31.12.1998 € 4.738,72

ART. 15, COMMA 1, LETT. J) CCNL 01-04-1999

* 0,52 % del Monte salari anno 1997 di € 286.952,63 € 1.492,15

ART. 4, COMMA 1, CCNL 5-10-2001

- 1,1 % del Monte salari anno 1999 di € 286.397,04 € 3.150,37

ART. 4, COMMA 2, CCNL 5-10-2001

- Retribuzione di anzianità del personale cessato dal servizio dall'01-01-2000 € 1.045,51

ART. 32, COMMI 1 e 2, CCNL 22-1-

2004

o Anno 2004 0,62% del Monte salari anno 2001 di € 270.289,86 € 1.675,80

o Anno 2004 0,50% del Monte salari anno 2001 di € 270.289,86 € 1.351,45

ART. 4, COMMA 1, CCNL 09-05-2006

Anno 2006 0,50% del Monte Salari anno 2003 di € 297.040,59 € 1.485,20

ART. 8, COMMA 2, CCNL 11-04-2008

Anno 2008 0,60% del Monte Salari anno 2005 di € 331.966,00 € 1.991,80

A DETRARRE:

* Art. 19, comma 1, CCNL 1998/2001..... € -129,39

* Risorse destinate a finanziare l'indennità di comparto 2006..... € -6.283,80

* Risorse destinate al finanziamento del LED e progressioni orizzontali € -5.999,42

* Salario accessorio destinato nel 1998 al personale incaricato nelle P.O. € -3.312,02

* Salario accessorio 1999 corrisposto ai bidelli trasferiti allo Stato € -3.361,11

TOTALE PARTE FISSA

..... € **8.934,96**

PARTE VARIABILE:

ART. 15, COMMA 1, LETT. E) CCNL 01-04-1999

* Economie da part-time

- n. 1 posto C/2 € 1.048,92

- n. 1 posto B/4	€	1.027,93
<u>ART. 15, COMMA 1, LETT. K CCNL 01-04-1999</u>		
* Incentivi I.C.I. (art. 59, comma 1, D.Lgs. 446/97)	€	
* Progettazione interna (art. 16, comma 7, Legge 109/94).....	€	
* Compensi Istat	€	
<u>ART. 15, COMMA 2, CCNL 01-04-1999</u>		
* 1,2% del Monte salari anno 1997 di € 286.952,63	€	3.443,43
<u>ART. 15, COMMA 5 E ART. 31, COMMA 3, CCNL 22-01-2004.....</u>		
	€	4.410,00
<u>ART. 17, COMMA 5 E ART. 31, COMMA 5, CCNL 22-01-2004</u>		
Risorse non spese nell'anno 2007	€	568,00
<u>ART. 8, COMMA 3, CCNL 11-04-2008</u>		
Anno 2008 0,30% del Monte Salari anno 2005 di € 331.966,00	€	995,90
		<u>TOTALE PARTE VARIABILE</u>
	€	<u>11.494,18</u>
	€	<u>20.429,14</u>

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2008

* Ammontare del Fondo lavoro straordinario 1999	€	1.873,11
- Riduzione del 3%	€	-56,19
	€	1.816,92

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

<ul style="list-style-type: none"> • Progressione economica orizzontale anno 2008 per il personale dipendente 	€ 8.542,65
<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di rischio di € 30,00 mensili agli autisti di scuolabus, agli autisti-escavatoristi, a operaio specializzato elettricista, al messo comunale 	€ 1.260,00
<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di chiamata di € 40,00 per ciascuna chiamata al personale 	€ 120,00
<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di responsabilità di € 1.400,00 annui al personale di Categoria C nominato responsabile del procedimento ed incaricato della sostituzione del responsabile di area e di € 1.000,00 annui al personale di categoria B o C con incarico di responsabile del procedimento ed al responsabile di squadra operai 	€ 6.096,49
<ul style="list-style-type: none"> • Incentivi al personale dipendente per i processi di riorganizzazione avviati e finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, nelle iniziative di miglioramento ed ampliamento dei servizi all'utenza e alla collettività, senza aumento della dotazione organica (art.15, c. 5° - ccnl 2004): <ul style="list-style-type: none"> – attivazione dei nuovi servizi relativi al sistema bibliotecario; – supporto operativo allo svolgimento di manifestazioni varie nel territorio comunale; – implementazione procedure informatiche connesse all'avvio del SIT; – riorganizzazione archivi cartacei; 	€ 4.410,00
TOTALE	€ 20.429,14